



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI – Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione

Struttura: DG-MCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **0149483** - 29/08/2014 - USCITA

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Uffici del registro delle imprese
Via PEC

e, per conoscenza,

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato
Ispettorato generale per la finanza
delle pubbliche amministrazioni
Ufficio X
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

LETTERA-CIRCOLARE

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento delle finanze
df.dirgen.segreteria@finanze.it

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli affari interni e territoriali
carmen.perrotta@interno.it

AL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dipartimento della funzione pubblica
Ufficio del Capo Dipartimento
direttore.umpa@funzionepubblica.it

ALL'UNIONCAMERE
pierluigi.sodini@unioncamere.it

ALL'A.N.C.I.
gastaldi@anci.it
ferri@anci.it



ALL'U.P.I.
upi@messaggipec.it

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
SEDE

OGGETTO: Iscrizione delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (articolo 114, c. 5-bis, TUEL) - Circolare n. 3669/C del 15/04/2014 - Precisazioni.

Con circolare n. 3669/C del 15/04/2014 questa Direzione generale ha provveduto a fornire indicazioni circa le modalità operative secondo cui procedere all'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 5-bis dell'art. 114 del testo unico degli enti locali (DLGS 267/2000).

Nella circolare in questione era, tra l'altro, evidenziato (lettera "d", numero 8 per aziende speciali, e numero 2 per le istituzioni) l'obbligo, per gli organismi in questione, di comunicare ai predetti registro o repertorio il proprio codice fiscale, prevedendo, altresì, in assenza dello stesso, una procedura "d'emergenza", consistente nell'indicazione del codice fiscale dell'ente locale di riferimento; procedura della quale venivano comunque, nella ridetta circolare, sottolineate le rilevanti controindicazioni.

Va puntualizzato, a tale proposito, che circa lo specifico argomento - ovvero la sussistenza di un obbligo, per gli organismi in parola, di indicare, ai fini degli adempimenti pubblicitari in parola, un proprio autonomo numero di codice fiscale - erano state avviate da tempo consultazioni con le competenti Amministrazioni.

In particolare, con nota del 30/01/2014 (**all. 1**) si era provveduto a richiedere l'avviso del Ministero dell'economia e finanze - Ragioneria generale dello Stato.

Quest'ultima, con nota del 10/04/2014 (**all. 2**) dichiarava di concordare con la Scrivente circa la sussistenza dell'obbligo in parola, evidenziando nel contempo l'opportunità di acquisire in proposito anche le valutazioni del Ministero dell'interno e del Dipartimento delle finanze.

Le Amministrazioni in questione sono state interpellate al riguardo con nota del 22/04/2014, cui faceva seguito un sollecito in data 13/05/2014.



Il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha espresso il proprio avviso (adesivo a quello della Scrivente) con nota del 26/05/2014 (**all. 3**), pervenuta a ridosso del termine ultimo per l'esecuzione degli adempimenti in questione (31/05/2014).

Successivamente ad un ulteriore sollecito della Scrivente, datato 16/06/2014, il Ministero dell'economia e finanze, Ufficio legislativo Finanze, ha fatto pervenire il proprio conclusivo avviso con nota del 25/07/2014 (**all. 4**), riportante a sua volta, in allegato, il parere dell'Agenzia delle entrate.

Considerati i pareri acquisiti, si ritiene sciolto ogni dubbio circa la sussistenza di un obbligo, per le aziende ed istituzioni tenute all'adempimento pubblicitario previsto dal comma 5-bis dell'art. 114 del TUEL, di acquisire, ai fini in questione, un proprio autonomo numero di codice fiscale.

Alla luce di ciò, tenendo conto delle incertezze interpretative che sul punto si erano manifestate nelle fasi precedenti la scadenza del termine per l'esecuzione degli adempimenti pubblicitari in questione, nonché dell'importanza di acquisire al registro e repertorio citati i dati relativi alle ridette aziende ed istituzioni pur dopo la scadenza del termine del 31 maggio 2014, si ritiene che nulla osti, in via eccezionale, all'espletamento dei ripetuti adempimenti pubblicitari (iscrizione nel registro o nel repertorio, deposito del bilancio, ecc.) successivamente alla predetta data, senza applicazione delle sanzioni previste dalla legge nei casi di ritardata od omessa esecuzione degli adempimenti medesimi.

Resta inteso che tale sostanziale giustificazione del ritardo incolpevole, si estenderà al massimo fino alla data del 31 dicembre 2014, tenuto conto dei tempi di effettiva diffusione dei chiarimenti ora intervenuti. Tale considerazione riguarda (v. lett. "b" della circolare n. 3669/C cit.) sia le aziende speciali ed istituzioni costituite nel corso dell'anno 2013, sia - evidentemente - quelle costituite antecedentemente al predetto anno e non ancora iscritte nel registro delle imprese o nel REA.

Si invitano gli enti in indirizzo a volere dare la massima diffusione alla presente lettera-circolare. Si richiede, in particolare, all'ANCI e all'UPI di volere portare la presente, secondo ogni possibile sollecitudine, all'attenzione degli enti propri associati.

La presente é inviata anche al Ministero dell'economia e finanze (Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze) e al Ministero dell'interno, affinché possano, ove ritenuto, esprimere proprie eventuali precisazioni sull'argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)

Sp/R.I.-AB.622



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XXI - Registro delle imprese

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DCI-MCC VNI
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0015735 - 30/01/2014 - U.S.C.F.A.

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Ragioneria Generale dello Stato
Via XX Settembre, 97
00187 ROMA

e, per conoscenza,

ALL'UNIONCAMERE
Via e-mail ordinaria

OGGETTO: Iscrizione delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (art. 114, c. 5-bis, TUEL) - Richiesta parere.

Questa Amministrazione, cui è rimessa la vigilanza sulla tenuta del registro delle imprese e del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), sta lavorando alla predisposizione di alcune istruzioni alle Camere di commercio (enti preposti alla tenuta dei predetti registro e repertorio) per l'applicazione dell'art. 114, c. 5-bis, del TUEL (DLGS 267/2000), come modificato, in ultimo, dall'art. 1, c. 560, della legge 147/2013.

Il comma in questione, nel testo vigente, dispone quanto segue:

<<Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno>>.

Ai sensi dell'art. 3, c. 1, del DPR 558/1999, <<[...] il numero di iscrizione degli imprenditori nel registro delle imprese o nella sezione speciale dello stesso ed il numero d'iscrizione dei soggetti obbligati alla denuncia al REA coincidono con il numero di codice fiscale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605>>.

Via Sallustiana 53, 00187 Roma
Tel 0647055332-5304 Fax 0647055338
marco.maccheroni@mise.gov.it
gianmarco.spano@mise.gov.it
www.sviluppoeconomico.it



Segnalano le Camere di commercio che diverse istituzioni che si sono a loro rivolte per avere informazioni circa l'adempimento dell'iscrizione previsto dalla norma in parola, sono risultate prive di un proprio numero di codice fiscale.

Tale fatto rende sostanzialmente impossibile l'adempimento stesso dovendo, come detto, il numero di iscrizione nel registro delle imprese o nel REA, coincidere con il numero di codice fiscale.

Alcune Camere di commercio hanno suggerito, in tali casi, al fine di aggirare il problema, di utilizzare il numero di codice fiscale del Comune o della Provincia di riferimento ma, secondo ogni evidenza, si tratta di una soluzione di scarsa efficacia, atteso che non sarebbe risolutiva nel caso di enti locali da cui promanino due o più istituzioni (senza contare, poi, la confusione derivante dall'utilizzo dello stesso numero di codice fiscale per quelle che sono, di fatto, "entità" diverse - l'istituzione e il comune, appunto -).

Riterrebbe la Scrivente, piuttosto, che la combinata lettura delle sopra richiamate disposizioni (art. 114 TUEL, nel testo vigente, e art. 3, c. 1, del DPR 558/1999) induca a ritenere che volontà del legislatore sia che ciascuno dei soggetti individuati per gli adempimenti in questione (istituzioni e aziende speciali degli enti locali) debba munirsi di un proprio numero di codice fiscale, a prescindere dalla natura dell'attività concretamente esercitata.

In merito a tale lettura delle norme citate, si chiede di acquisire il competente avviso di codesta Amministrazione segnalando, nel contempo, l'estrema urgenza della questione, connessa alle scadenze previste per gli adempimenti pubblicitari in esame.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER LA FINANZA DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
UFFICIO X

Roma,

Prot. Nr.
Rif. Prot. Entrata Nr. 11921
Allegati:
Risposta a Nota del: 30.01.2014, n. 15735



Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa
l'internazionalizzazione
Direzione generale per il mercato, la
concorrenza
Divisione XXI – Registro delle imprese
Via V. Veneto, 33
00187 ROMA

e, per conoscenza :

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e
Territoriali
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

All' Unioncamere
Piazza Sallustio, 21
00187 ROMA

Al Dipartimento delle finanze
Via dei Normanni, 5
00184 ROMA

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0068222 - 17/04/2014 - INGRESSO

OGGETTO: Iscrizione delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (articolo 114, comma 5 – bis, TUEL) - Richiesta di parere.


Con la nota in riferimento, codesto Ministero – al fine di poter predisporre alcune istruzioni alle Camere di Commercio in materia di iscrizioni al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative da parte delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti

locali – ha posto all’attenzione di questo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la problematica connessa alla portata applicativa dell’articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell’articolo 3, comma 1, del DPR n. 558 del 1999, che prevedono la dotazione di un numero di codice fiscale ai fini delle predette iscrizioni.

In particolare, codesto stesso Dicastero ritiene che il combinato disposto delle disposizioni sopra citate induca a ritenere che ciascuno dei soggetti individuati per gli adempimenti in questione debba munirsi di un proprio numero di codice fiscale, a prescindere dalla natura dell’attività concretamente esercitata, distinto dal codice fiscale del Comune o della Provincia di riferimento.

Al riguardo, nel condividere quanto sopra rappresentato, si segnala l’opportunità di acquisire in proposito anche le valutazioni del competente Ministero dell’Interno e del Dipartimento delle finanze.

Il Ragioniere Generale dello Stato



422 P



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per gli Uffici territoriali del Governo e per le Autonomie Locali
Sportello delle Autonomie

Direz.ne Centr. UTG e Aut. Loc.

Prot. Uscita del 26/05/2014

Numero: **0008166**

Classifica: SDA.Q.02



Al Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale

per il mercato, la concorrenza,

il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica

Divisione XXI- Registro delle imprese

Via Sallustiana,53

00187 ROMA

(Rif. Nota prot. 0079505 del 13.05.2014)

OGGETTO: Iscrizione delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (articolo 114, c. 5 bis TUOEL).

Si fa riferimento alla nota sopra evidenziata, concernente l'iscrizione delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative ai sensi dell'art.114, c. 5 bis, del TUOEL.

Al riguardo, alla luce delle ampie considerazioni tecniche elaborate da codesto Ministero nonché delle ulteriori osservazioni in allegato da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in relazione alla natura imprenditoriale delle aziende speciali e di organismo strumentale all'Ente locale per l'esecuzione dei servizi sociali delle istituzioni, si concorda con le linee di intervento intraprese, rimettendosi alle valutazioni espresse nella nota in riferimento ed ai richiami ivi contenuti.

ef
lv

IL DIRETTORE CENTRALE

Carmen Perrotta



25 LUG 2014

Roma

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO LEGISLATIVO - FINANZE

Prot. N. 3-7113

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

Direzione Generale per il mercato, la concorrenza,
il consumatore e la vigilanza
Divisione XXI - Registro delle imprese

E, p.c.

ALL'UFFICIO DI GABINETTO
(Rif. n. 15530 del 14 luglio 2014)

OGGETTO: iscrizione delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche (art. 114, comma 5-bis, T.U.E.L.).
Quesito del Ministero dello sviluppo economico

Con nota del 14 luglio 2014, trasmessa dall' Ufficio di Gabinetto di questo Dicastero, è pervenuto allo scrivente il quesito del Ministero dello sviluppo economico del 30 gennaio 2014, e la documentazione allegata, in merito all'applicazione dell'articolo 114, comma 5-bis, del T.U.E.L. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). Norma, questa, che prevede che *"le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno"*.

Più in particolare, codesta Amministrazione, per il tramite della competente Direzione Generale, ha chiesto di conoscere se la norma in questione, nell'imporre agli enti strumentali dell'ente locale (aziende speciali e istituzioni) l'obbligo pubblicitario ivi previsto, faccia carico agli enti stessi di acquisire un proprio numero di codice fiscale, distinto da quello dell'ente locale di riferimento. Lo stesso Ministero, peraltro, dal canto suo, ha sottolineato *"... che la preventiva acquisizione del numero di codice fiscale appare indispensabile... atteso che ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 558 del 1999 (Regolamento di disciplina in materia di registro delle imprese), il numero di iscrizione nel registro delle imprese coincide con il numero di codice fiscale di cui al DPR n. 605 del 1973"*.

Dalla documentazione allegata emerge che il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con nota del 10 aprile 2014, ha espressamente condiviso la posizione espressa in ordine alla necessaria acquisizione del codice fiscale da parte degli enti strumentali degli enti locali ai fini degli adempimenti pubblicitari imposti dall'art. 104, comma 5-bis, del TUEL.


Analoga condivisione è stata espressa dal Ministero dell'Interno e, da ultimo, dall'Agenzia delle entrate con nota dell'8 luglio 2014 (che opportunamente si unisce in copia - All. 1).

Ciò premesso, lo scrivente, esaminata la normativa di riferimento, non può che ritenere condivisibili le posizioni espresse dai competenti uffici di questo Dicastero, atteso che l'interpretazione sistematica delle disposizioni normative (art. 104, comma 5-bis, TUEL e art. 3 DPR 558/1999) induce ragionevolmente a ritenere che ciascuno dei soggetti tenuti agli adempimenti pubblicitari previsti debba necessariamente munirsi di un proprio codice fiscale, distinto da quello della Provincia o del Comune di riferimento. Sia l'azienda speciale che l'istituzione, infatti, benché organismi strumentali dell'ente locale, sono dotati, la prima di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, la seconda, di autonomia gestionale.

Si aggiunge per completezza a quanto sopra che le disposizioni in materia di codice fiscale dei contribuenti (DPR n. 605 del 1973) e, in particolare, l'art. 3 in combinato disposto con l'art.6, prevedono espressamente l'obbligo da parte del contribuente di indicare il proprio numero di codice fiscale nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione nei registri delle ditte e negli albi tenuti dalle camere di commercio.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO





Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

Settore Procedure telematiche e basi dati
Ufficio Archivio Anagrafico

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direzione legislazione Tributaria
Federalismo Fiscale
Ufficio III
(rif. prot. n. 12.349 del 16 maggio 2014)

e.p.c. Alla Direzione Centrale Normativa

OGGETTO: Iscrizione delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (articolo 114, comma 5-bis, TUEL)

Con riferimento alla richiesta di valutazioni in materia di attribuzione del codice fiscale alle aziende speciali e alle istituzioni degli enti locali tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (articolo 114, comma 5-bis, TUEL), trasmessa alla scrivente con la nota a margine evidenziata, si osserva quanto segue,

La lettura del combinato disposto dell'articolo 114, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'art. 3, comma 1, del DPR 558/1999, porta a ritenere che ciascuno dei soggetti chiamati agli adempimenti in questione (istituzioni e aziende speciali degli enti locali), debba necessariamente essere provvisto di un numero di codice fiscale proprio, distinto dal codice fiscale del Comune o della Provincia di riferimento;

IL DIRETTORE CENTRALE

Paolo Savini

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Settore Procedure telematiche e basi dati -
Ufficio Archivio Anagrafico

Via Cristoforo Colombo, 426 c/a - 00145 ROMA

Tel. 06.5054.3080 - Fax 06.5076.2553 - e-mail: dc.sac.archivioanagrafico@agenziaentrate.it